CONFAGRICOLTURA VARESE 13 OTTOBRE 2021

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (DL N.127/2021)

1) Riepilogo sintetico adempimenti
2) Fac simile modulistica per le aziende

RIEPILOGO SINTETICO ADEMPIMENTI

1. Tutte le imprese , comprese quelle agricole i devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto n. 127/2021 ;

2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un'attività lavorativa è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Le verifiche vanno fatte tutti i giorni.

3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro (anche all'aperto ad es. i giradinieri), anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il coadiuvante famigliare, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde. Sono esclusi dall'obbligo di green pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica conforme alle indicazioni del Ministero della Salute. . Coloro che, pur avendo fatto vaccino o tampone, sono in attesa di green pass, possono essere ammessi al lavoro solo dietro presentazione di idonea documentazione sanitaria attestante l'avvenuto vaccino e/o tampone;

4. Per i dipendenti che si recano a lavorare presso strutture

scolastiche (anche all'aperto) il datore di lavoro deve obbligatoriamente controllare il possesso del green pass (no a controlli a campione). Per i dipendenti che si recano a lavorare presso strutture residenziali (RSA), socio-sanitarie e socio-assistenziali (anche all'aperto) vige l'obbligo vaccinale, non basta il green pass che può essere emesso anche a seguito di tampone.

5. I lavoratori a cui viene revocato il green pass devono darne immediata notizia al datore di lavoro che provvederà al loro allontanamento.

6. Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori (allegato Modello Organizzativo) .

7. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, consigliamo di fare una verifica del possesso del Certificato Verde a tutti i. A tal fine si potrà procedere pag. 3

8. utilizzando l'app del Mistero della Salute denominata VerificaC19 unico strumento al momento riconosciuto ;

9 Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il datore di lavoro o un suo delegato, in allegato l'atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (allegato registro delle procedure);

9. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale periodo non è coperto da contributi previdenziali e pensionistici;

10. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;

11. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore

12. privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;

13. E' necessario evidenziare che l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro (da 800,00 a 2000,00 euro se alla guida del mezzo aziendale) , raddoppiata in caso di recidiva;

14. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro (da 533,00 a 1333,00 euro se alla guida del mezzo aziendale), raddoppiata in caso di recidiva;

15. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto

FAC SIMILE MODULISTICA PER LE AZIENDE

Facendo seguito alla nostra circolare n. 160 del 29 settembre u.s., con la

quale abbiamo fornito una prima informativa circa i contenuti del nuovo obbligo di certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro, si trasmettono in allegato le seguenti bozze:

- **Modello organizzativo per la verifica della certificazione verde COVID19**: si tratta di una bozza del documento che, a sensi del decreto-legge n. 127/2021, deve essere adottato dai datori di lavoro agricolo per definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche da effettuare e per individuare i soggetti incaricati del controllo e dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. Il modello deve essere adottato entro il 15 ottobre 2021, data di entrata in vigore dell'obbligo. È dunque opportuno, a fini probatori, attribuirgli una data certa, ad esempio attraverso l'invio di una pec (anche a se stessi). Si ricorda che in caso di mancata adozione di apposite misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400 a 1.000 euro. La bozza tiene conto del fatto che, come anticipato, i controlli potranno essere "anche a campione". Lo conferma una FAQ del Governo secondo la quale se l'autorità di vigilanza riscontra in azienda la presenza di lavoratori sprovvisti di green pass valido l'impresa non viene sanzionata *"a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021"*.
- **Lettera di incarico per i soggetti deputati al controllo**: il datore di lavoro deve espressamente comunicare ai soggetti individuati per l'effettuazione dei controlli l'attribuzione dell'incarico, fornendo indicazioni puntuali sulle modalità con cui deve essere svolta tale attività, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati. Si sottolinea l'opportunità di incaricare dell'adempimento preferibilmente soggetti che già svolgono, in

relazione alla loro qualifica, mansioni compatibili con le verifiche da effettuare (es. personale amministrativo che si occupa di risorse umane, operai capi squadra, tecnici aziendali che coordinano i lavori, etc.). Naturalmente può essere deputato al controllo anche il datore di lavoro stesso.

- **Informativa privacy:** il datore di lavoro deve informare tutti i soggetti che sono sottoposti all'obbligo di green pass relativamente alle modalità e finalità del trattamento dei dati effettuato in occasione delle attività di controllo della certificazione, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. L'informativa deve essere semplicemente portata a conoscenza degli interessati (es. tramite affissione in bacheca presso la sede aziendale, invio tramite e-mail o WhatsApp, etc.) senza che ci sia necessità di controfirma per presa visione.
- **Registro procedure di verifica**

Da ultimo si rende noto che nel decreto-legge n. 139/2021 (cd. D.L. "capienze si prevede che *"In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative" e v*iene quindi in sostanza riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro

di richiedere preventivamente ai lavoratori se dispongono o meno del green pass, al fine di soddisfare specifiche esigenze organizzative.

ALLEGATI

- Modello organizzativo per la verifica della certificazione verde COVID19 clicca **QUI**
- Lettera di incarico per i soggetti deputati al controllo cliccare **QUI**

- Informativa privacy clicca **QUI**
- Registro procedure di verifica clicca(vai su archivio/rubrica legale previdenziale sindacale/copia di registro procedure **clicca qui**

Riservandoci di tornare sull'argomento appena saranno emanate le preannunciate linee guida, porgiamo cordiali saluti.

Il direttore Giuliano Bossi